



Regolamento Regolamento in materia di Internal Dealing

Ultimo aggiornamento: 28 Marzo 2017

Indice

1	PREMESSA	3
1.1	Oggetto	3
1.2	Perimetro di applicazione e modalità di recepimento	3
1.3	Riepilogo aggiornamenti	3
1.4	Glossario	3
2	PRINCIPI GENERALI	6
2.1	Ruoli e Responsabilità	6
2.1.1	Capogruppo	6
2.1.2	Società appartenenti al Gruppo Bancario	6
2.1.3	Funzioni Aziendali	7
2.2	Modello di processo	7
3	PROCESSI	7
3.1	Ambito Oggettivo	8
3.2	Esclusioni	10
3.3	Obblighi informativi	11
3.4	Comunicazione delle operazioni all'Autorità competente	12
3.4.1	Principi generali	12
3.4.2	Ruoli e Responsabilità	12
3.5	Comunicazione delle operazioni al pubblico	13
3.5.1	Principi generali	13
3.5.2	Ruoli e Responsabilità	13
3.6	Gestione del "blocking period"	13
3.6.1	Principi generali	13
3.6.2	Ruoli e Responsabilità	16
4	ALLEGATI	18
	<i>Allegato A - Comunicazione degli obblighi dei soggetti rilevanti</i>	18
	<i>Allegato B - Attestazione di accettazione del Regolamento Internal Dealing</i>	18
	<i>Allegato C - Comunicazione degli obblighi delle persone strettamente legate</i>	18
	<i>Allegato D - Modulo di segnalazione</i>	18
	<i>Allegato E - Per censimento persone strettamente legate</i>	18
	<i>Allegato F - Delega di comunicazione</i>	18
	<i>Allegato G - Sanzioni</i>	18

1 Premessa

1.1 Oggetto

Il Gruppo Banco BPM (di seguito anche il “Gruppo”) istituisce il presente “Regolamento” per disciplinare in modo organico gli obblighi informativi previsti a carico di coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione (cd. “Soggetti rilevanti”) e delle “persone strettamente legate a tali Soggetti rilevanti” (c.d. “Persone strettamente legate”), così come definiti Regolamento 596/2014 e dal Regolamento Delegato (UE) 2016/522.

1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento

Il presente Regolamento si applica alle Società del Gruppo emittenti che, con riferimento agli strumenti finanziari definiti al paragrafo 3.1) del presente Regolamento:

- hanno chiesto o autorizzato l’ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato comunitario (quotandi e quotati);
- hanno autorizzato la negoziazione, su un MTF o su un OTF;
- hanno chiesto l’ammissione alla negoziazione su un MTF.

Il presente Regolamento si applica a Banco BPM (di seguito anche capogruppo) e, limitatamente alle previsioni in tema di “blocking period” anche a Banca Aletti & C. S.p.A., ad Aletti Gestielle S.G.R, a Banca Akros S.p.A. e BPM SpA (quest’ultima non emittente ma dimensionalmente rilevante).

Il presente Regolamento è approvato mediante atto deliberativo dal Consiglio di Amministrazione Capogruppo e, successivamente, mediante recepimento da parte degli Organo amministrativo delle Società del Gruppo a cui si applica; le variazioni successive sono definite con le medesime modalità.

E’ facoltà del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dell’Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, di apportare modifiche che si rendessero necessarie agli allegati del presente Regolamento.

1.3 Riepilogo aggiornamenti

Il presente Regolamento costituisce una nuova pubblicazione.

1.4 Glossario

Soggetti rilevanti o Insider primari: persone che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo all’interno dell’emittente e che siano:

- componenti dell’Organo di amministrazione o di controllo di tale emittente;

- alti dirigenti che, pur non essendo membri degli organi descritti al punto precedente, abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti (direttamente o indirettamente) tale emittente e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive di tale emittente.

Nell'ambito del Gruppo Banco BPM i Soggetti rilevanti sono identificati in:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione Capogruppo;
- i membri effettivi del Collegio Sindacale di Banco BPM;
- l'Amministratore Delegato di Banco BPM;
- il Direttore Generale e i Condirettori Generali, di Banco BPM se nominati;
- i vertici operativi e direttivi così come individuati con apposita determinazione consiliare;
- il Responsabile della funzione di revisione interna (Internal Audit), il Responsabile della Funzione di conformità (Compliance Manager), il responsabile della Funzione di gestione del rischio (Risk Manager) e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili ai sensi dell'art. 154-bis del T.U.F.

L'individuazione di ulteriori Soggetti rilevanti, nell'ambito dei soggetti che hanno regolare accesso a "informazioni privilegiate" e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società, compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione Capogruppo.

E' inoltre Soggetto rilevante chiunque detenga una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale di Banco BPM, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente.

Sono altresì Soggetti rilevanti per il Gruppo i Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci effettivi, il Direttore Generale, i Responsabili di Funzione da individuare sulla base del criterio sopra enunciato, appartenenti ad una società controllata, direttamente o indirettamente dal Gruppo o da una Società del Gruppo, qualora il valore contabile della partecipazione in tale società rappresenti più del 50% dell'attivo patrimoniale del Banco, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Persone strettamente legate o Insider secondari: una delle seguenti persone strettamente legate ai Soggetti rilevanti:

- il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- un parente o affine che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno 1 anno alla data dell'operazione;
- una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto rilevante o da una persona elencata ai punti precedenti controllata da tale soggetto, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detto soggetto.

Nell'ambito del Gruppo Banco BPM le Persone strettamente legate sono identificate in:

- il coniuge non separato legalmente o il partner equiparato al coniuge nel diritto nazionale, i figli, anche del coniuge o del partner, a carico¹, e - se conviventi da almeno un anno - i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti rilevanti;
- le persone giuridiche, società di persone e trust controllate² direttamente o indirettamente da un Soggetto rilevante o da una delle persone indicate al primo alinea;
- le persone giuridiche, società di persone e trust i cui interessi economici³ siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto rilevante o di una delle persone indicate al primo alinea;
- le persone giuridiche, le società di persone ed i trust (i) le cui responsabilità di direzione⁴ siano rivestite da un Soggetto rilevante o da una persona indicata al primo alinea (ii) costituiti a beneficio di un Soggetto rilevante o di una delle persone indicate al primo alinea;
- le persone giuridiche, società di persone e trust in cui un Soggetto rilevante o una delle persone indicate al primo alinea sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione⁵.

Il medesimo termine di Persone strettamente legate è, nell'ambito del Gruppo Banco BPM, riferibile anche agli obblighi dei Soggetti obbligati di cui sotto.

Soggetti obbligati: l'insieme dei Soggetti rilevanti nonché dei Presidenti, Vice Presidenti (ove nominati), Amministratori Delegati e Direttori Generali di Aletti & C. Banca di Investimenti Mobiliari S.p.A., Aletti Gestielle SGR, BPM SpA e Banca Akros SpA (Società controllate dall'emittente Banco BPM)

Soggetto preposto: Soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione delle informazioni inerenti alle operazioni effettuate dai Soggetti rilevanti e dalle Persone strettamente legate. Per il Gruppo Banco BPM è la funzione di Segreteria Affari Societari.

Operazione: una delle operazioni sugli strumenti finanziari del Gruppo Banco BPM ovvero sugli strumenti finanziari collegati descritte al paragrafo 3.1.

Sdir storage: sistema di diffusione "SDIR-NIS" delle informazioni regolamentate approvato da Consob insieme al meccanismo di stoccaggio "NIS-STORAGE". Attraverso tale sistema viene curata, tra l'altro, la diffusione e l'archiviazione dei comunicati mediante l'invio degli stessi al pubblico, a Consob ed alle agenzie di stampa collegate al sistema, nonché sul sito di Borsa Italiana.

¹ Allo stato attuale, sono considerati a carico, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 917/86, i familiari che possiedono un reddito complessivo non superiore al limite previsto dal secondo comma dell'articolo in parola, ossia un reddito non superiore a 2.840,51 Euro, al lordo degli oneri deducibili

² Per controllo si intendono le fattispecie di cui all'art. 2359, commi 1 e 2, c.c.

³ Rilevano a tal fine le fattispecie in cui il Soggetto RILEVANTE detiene, da solo o congiuntamente ad una PERSONA ALLO STESSO STRETTAMENTE LEGATA, una quota superiore al 50% degli utili.

⁴ Rilevano a tal fine le cariche di: Amministratore Unico, Consigliere munito di deleghe di poteri; Direttore Generale, Condirettore Generale, ovvero Socio di Società di Persone.

⁵ Rilevano a tal fine le cariche di Amministratore Unico. Nel caso di più amministratori, il SOGGETTO RILEVANTE è titolare della funzione di gestione nel caso in cui più della metà del consiglio sia composto dal SOGGETTO RILEVANTE e/o da PERSONE AD ESSO STRETTAMENTE LEGATE.

Registro insider o registro: elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso a informazioni privilegiate.

Informazione Privilegiata: si intende un'informazione di carattere preciso che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più Emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

2 Principi generali

2.1 Ruoli e Responsabilità

2.1.1 Capogruppo

La Capogruppo:

- definisce, in modo univoco e valido per l'intero Gruppo, i principi e le regole in materia di applicazione della normativa vigente riguardo l'individuazione, la gestione e la comunicazione delle operazioni effettuate dai Soggetti rilevanti e dalle Persone strettamente legate;
- determina i ruoli e le responsabilità degli attori coinvolti nella gestione e nella comunicazione delle operazioni effettuate dai Soggetti rilevanti e dalle Persone strettamente legate;
- disciplina i flussi informativi interni volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei processi descritti nel presente Regolamento.

2.1.2 Società appartenenti al Gruppo Bancario

Le Società del Gruppo che rientrano nel perimetro di applicazione del presente Regolamento (come indicato al paragrafo "1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento") devono:

- adottare unitariamente i principi, le regole, i ruoli e le responsabilità correlate alla gestione e comunicazione delle operazioni effettuate dai Soggetti rilevanti e dalle Persone strettamente legate;
- dare attuazione a quanto di rispettiva competenza;
- segnalare tempestivamente alla Capogruppo eventi, fatti, situazioni tali da richiedere o rendere opportuni interventi di adeguamento al modello esistente.

2.1.3 Funzioni Aziendali

I ruoli e le responsabilità delle diverse funzioni aziendali della Capogruppo e delle Società del Gruppo sono determinati in conformità alla normativa vigente in materia di abuso di mercato. I ruoli e le responsabilità delle singole funzioni aziendali sono definiti in relazione alle attività di gestione e comunicazione delle operazioni effettuate dai Soggetti rilevanti e dalle Persone strettamente legate, stabilite nel presente Regolamento.

2.2 Modello di processo

Le attività inerenti all'individuazione, la gestione e la comunicazione delle operazioni effettuate dai Soggetti rilevanti e dalle Persone strettamente legate possono essere suddivise come di seguito:

- 1) Comunicazione delle operazioni all'Autorità competente (Consob);
- 2) Comunicazione delle operazioni al pubblico;
- 3) Gestione del *"blocking period"*.

Per ciascun punto sopra citato, il presente Regolamento definisce i ruoli, le responsabilità, nonché i principi in base ai quali le attività devono essere esercitate.

Le norme operative, che disciplinano tempo per tempo le attività da svolgere da parte delle singole unità organizzative, le procedure da utilizzare e quant'altro richiesto per un esercizio delle attività ispirato a criteri di adeguatezza e funzionalità, sono declinate per processi, in coerenza con il modello descritto.

3 Processi

La disciplina che regola l'attività di Internal Dealing richiede ai Soggetti rilevanti e alle Persone strettamente legate di comunicare a Banco BPM, all'Autorità competente (Consob) ed al pubblico tutte le operazioni condotte per loro conto, con le modalità e le tempistiche descritte ai successivi paragrafi.

Devono essere comunicate le operazioni effettuate sugli strumenti finanziari in perimetro, così come descritte nel capitolo "Ambito Oggettivo", se il controvalore complessivo di tutti gli acquisti e le vendite realizzate nel corso di un anno civile supera 5.000 Euro.

Al superamento di tale soglia, devono essere notificate tutte le singole operazioni successive effettuate nel corso dell'anno civile, indipendentemente dal controvalore della singola operazione. L'azzeramento della soglia rilevante di 5.000 Euro avviene al 31 dicembre di ogni anno.

Per gli strumenti finanziari collegati alle azioni ordinarie e ai titoli di debito di Banco BPM l'importo è calcolato con riferimento alle azioni/titoli di debito sottostanti. L'importo complessivo è calcolato sommando, senza compensazione, tutte le operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto rilevante e quelle effettuate per conto delle sue Persone strettamente legate.

3.1 Ambito Oggettivo

Strumenti finanziari in perimetro:

- azioni dell'emittente;
- strumenti di debito quotati o quotandi;
- strumenti derivati o altri strumenti finanziari collegati alle azioni/strumenti di debito dell'emittente sopracitato.

Strumenti finanziari collegati: gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:

- contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari;
- strumenti finanziari derivati su valori mobiliari;
- qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;
- strumenti emessi o garantiti dall'emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;
- qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni.

Gli strumenti finanziari di Gruppo Banco BPM ovvero gli strumenti finanziari collegati oggetto di notifica sono di seguito identificati:

- (a) azioni ordinarie di Banco BPM;
- (b) strumenti di debito quotati/quotandi (obbligazioni emesse da Banco BPM);
- (c) strumenti derivati o altri strumenti finanziari collegati alle azioni ordinarie Banco BPM, in particolare:

- gli strumenti che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere azioni ordinarie di Banco BPM;
- gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni di Banco BPM o scambiabili con esse;
- gli strumenti finanziari derivati (di cui all'art. 1, comma 3, del T.U.F.) sulle azioni di Banco BPM;
- gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni di Banco BPM, rappresentanti tali azioni;
- eventuali altri strumenti finanziari quotati/quotandi emessi o garantiti dal Gruppo Banco BPM e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo delle azioni ordinarie del Gruppo o viceversa.

Sono altresì strumenti finanziari collegati alle azioni ordinarie del Banco BPM le azioni non quotate emesse da una società controllata da Banco BPM, qualora il valore contabile della partecipazione in tale società rappresenti più del 50% dell'attivo patrimoniale di Banco BPM, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, nonché gli

strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere a), b), c) e successiva d) ad esse collegati.

(d) strumenti derivati o altri strumenti finanziari collegati alle obbligazioni emesse da Banco BPM.

Operazioni sugli strumenti finanziari del Gruppo Banco BPM ovvero sugli strumenti finanziari collegati oggetto di notifica:

- acquisizione, cessione, vendita (inclusa la vendita allo scoperto), sottoscrizione e scambio concernenti gli strumenti finanziari;
- cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto rilevante/Persona ad esso strettamente legata⁶;
- operazioni effettuate da qualunque soggetto terzo che predisponga o esegua operazioni per conto di un Soggetto rilevante/Persona strettamente legata, anche nel caso in cui tali operazioni comportino la discrezionalità del soggetto che le esegue;
- operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita⁷ in cui:
 - o il contraente è il Soggetto rilevante o la Persona strettamente legata;
 - o il rischio dell'investimento è a carico del contraente;
 - o il contraente può prendere decisioni di investimento in merito agli specifici strumenti contemplati dall'assicurazione sulla vita o eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tali assicurazioni sulla vita;
- l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso come parte della retribuzione spettante al Soggetto rilevante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della Società emittente o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente, compresi i Credit Default Swap;
- l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, comprese le opzioni put, call, e i warrant;
- la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di strumenti di debito;
- le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, secondo la tipologia di operazioni sopra individuate;

⁶ Non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

⁷ Così come definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE.

- le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA⁸), secondo la tipologia di OPERAZIONI sopra individuate;
- le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il Soggetto rilevante/Persona strettamente legata, secondo la tipologia di operazioni sopra individuate;
- le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto rilevante/Persona strettamente legata;

l'assunzione o la concessione in prestito di azioni o strumenti di debito della Società emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

3.2 Esclusioni

Le operazioni in perimetro non devono essere comunicate se il controvalore complessivo di tutti gli acquisti e le vendite realizzate nel corso di un anno civile non supera 5.000 Euro.

Inoltre non devono essere comunicate:

- (a) le operazioni effettuate da Banco BPM e da Società da esso controllate;
- (b) le operazioni in strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti collegati o strumenti di debito quotati/quotandi che:
 - sono costituiti da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo (OICR) in cui l'esposizione alle azioni/strumenti di debito non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
 - forniscono un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni/strumenti di debito non supera il 20% degli attivi del portafoglio;
 - sono costituiti da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o forniscono un'esposizione a un portafoglio di attivi ed il Soggetto rilevante/Persona strettamente legata non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni/strumenti di debito superino le soglie succitate;
 - sono effettuate da parte dei gestori di un OICR in cui il Soggetto rilevante o la Persona ad esso strettamente legata ha investito, in cui il gestore dell'OICR agisce in totale discrezione, escludendo la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente dagli investitori.

⁸ Ai sensi della Direttiva 2011/61/UE, per FIA si intendono gli organismi di investimento collettivo, compresi i relativi comparti, che: i) raccolgono capitali da una pluralità di investitori al fine di investirli in conformità di una politica di investimento definita a beneficio di tali investitori; e ii) non necessitano di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2009/65/CE.

3.3 Obblighi informativi

Il Soggetto Preposto, comunica a mezzo posta elettronica ai Soggetti rilevanti, nel momento in cui ne acquisiscono lo status, gli obblighi posti loro in capo dalla legge e dai regolamenti applicabili. A tal fine, viene effettuata, a cura del Soggetto preposto, apposita notifica ai Soggetti rilevanti contenente i seguenti documenti:

- (a) una lettera formale (firmata dal Responsabile della funzione di Segreteria Affari Societari) in cui vengono indicati gli obblighi in tema di Internal Dealing posti in capo a tali soggetti; (vedi Allegato A);
- (b) copia del presente Regolamento;
- (c) la dichiarazione da firmarsi a cura del Soggetto rilevante, circa l'accettazione della normativa inerente la disciplina dell'Internal Dealing che contempla anche l'avvenuta notifica – mediante l'utilizzo dell'apposito modulo – alle persone strettamente legate degli obblighi posti a loro carico (vedi Allegato B – “Attestazione di accettazione del Regolamento Internal Dealing e avvenuta notifica alle Persone ad esso strettamente legate”);
- (d) il modulo che il Soggetto rilevante dovrà consegnare e far sottoscrivere alle sue Persone strettamente legate circa gli obblighi posti in capo a loro (vedi Allegato C);
- (e) il modulo da utilizzare per effettuare la segnalazione/comunicazione delle operazioni (Manager's Transactions) (vedi Allegato D).

Il Soggetto preposto deve conservare copia elettronica o cartacea della dichiarazione firmata di cui all'Allegato B.

I Soggetti rilevanti e le Persone strettamente legate vengono inoltre iscritti in un apposito Registro che sarà tenuto dal Soggetto preposto cui è demandata la responsabilità sia degli aggiornamenti sia della conservazione dei dati. A tal fine il Soggetto preposto richiede ai Soggetti rilevanti di fornire l'elenco dei propri Insider secondari (attraverso l'autodichiarazione di cui all'Allegato E).

I Soggetti rilevanti notificano prontamente ai propri Insider secondari, utilizzando il modulo di cui all'Allegato C, gli obblighi posti loro in capo. La comunicazione in oggetto andrà effettuata una prima volta al momento dell'assunzione dello status di Soggetto rilevante e, successivamente, a fronte di un ampliamento del novero delle persone identificabili come “strettamente legate” (es.: matrimonio, unione civile, convivenza con parenti ed affini che superi l'anno).

Tali notifiche vengono sottoscritte in originale dal Soggetto rilevante che provvede a conservare copia delle medesime.

3.4 Comunicazione delle operazioni all'Autorità competente

3.4.1 Principi generali

La comunicazione delle operazioni effettuate dai Soggetti rilevanti e dalle proprie Persone strettamente legate, deve essere effettuata dagli Insider Primari non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla data dell'operazione.

Al fine di adempiere a tali obblighi di comunicazione è possibile per il Soggetto rilevante procedere come di seguito:

Comunicazione diretta

I Soggetti rilevanti e le Persone strettamente legate possono comunicare direttamente le operazioni alla Consob, nel rispetto delle tempistiche sopra descritte; la comunicazione deve avvenire tramite le modalità previste dalla normativa, che il Soggetto rilevante è tenuto a conoscere nell'espletamento di tale attività.

Comunicazione tramite Banco BPM

Il Soggetto rilevante può delegare a Banco BPM la comunicazione a Consob delle operazioni effettuate dallo stesso e dalle Persone strettamente legate mediante specifico incarico formalizzato con la sottoscrizione di un apposito modulo (Allegato F) da trasmettere al Soggetto preposto. La delega così conferita ha validità sia per il Soggetto rilevante sia per le Persone strettamente legate.

In "regime di delega", il Soggetto rilevante comunica al Soggetto preposto le proprie operazioni e quelle effettuate dalle Persone strettamente legate entro 1 (un) giorno lavorativo dalla data dell'operazione seguendo le istruzioni di cui all'allegato D.

Il Soggetto preposto comunica tali operazioni a Consob entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data dell'operazione attraverso il sistema "SDIR-STORAGE". Con tale adempimento si considerano assolti anche gli obblighi di comunicazione al pubblico – a carico di Banco BPM.

Nel caso in cui il sistema "SDIR-STORAGE" dovesse avere problemi di funzionamento, il Soggetto preposto attiva la procedura d'emergenza prevista dal fornitore del servizio.

3.4.2 Ruoli e Responsabilità

Soggetto rilevante: comunica all'Autorità di Vigilanza (Consob) le operazioni effettuate in proprio conto o dalle Persone strettamente legate.

Soggetto preposto: riceve e gestisce la comunicazione a Consob delle informazioni disciplinate dal presente Regolamento nel caso in cui riceva delega di comunicazione da parte del Soggetto rilevante.

3.5 Comunicazione delle operazioni al pubblico

3.5.1 Principi generali

I Soggetti rilevanti devono comunicare a Banco BPM tutte le operazioni compiute da loro stessi e dalle Persone strettamente legate, al superamento della soglia di 5.000 (cinquemila) Euro.

Al fine di adempiere a tale obbligo, il Soggetto rilevante, anche nel caso in cui non avesse conferito la “Delega di comunicazione alla Consob”, deve notificare tutte le operazioni effettuate entro 1 (giorno) dalla loro negoziazione, anche con riferimento alle Persone strettamente legate, seguendo le istruzioni di cui all'allegato D.

Banco BPM si attiva affinché le informazioni ricevute dal Soggetto rilevante sulle operazioni effettuate per proprio conto o dalle Persone strettamente legate, vengano comunicate al pubblico. La predetta comunicazione al pubblico deve essere effettuata tempestivamente e comunque entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla data dell'operazione.

A tale scopo, il Soggetto preposto comunica le informazioni al pubblico tramite l'apposito sistema di diffusione delle informazioni regolamentate “SDIR-STORAGE”.

Il comunicato diventa pubblico dal momento in cui il Soggetto preposto riceve conferma, attraverso lo stesso sistema “SDIR-STORAGE”, dell'avvenuta pubblicazione.

Nel caso in cui il sistema “SDIR-STORAGE” dovesse avere problemi di funzionamento, il Soggetto preposto attiva la procedura d'emergenza prevista dal fornitore del servizio.

Il Soggetto preposto cura inoltre che le comunicazioni ricevute dai Soggetti rilevanti siano prontamente pubblicate sul sito internet di Banco BPM nell'apposita sezione.

3.5.2 Ruoli e Responsabilità

Soggetto rilevante: deve comunicare al Soggetto preposto le operazioni effettuate in proprio conto e dalle Persone strettamente legate con le modalità e le tempistiche sopra descritte.

Soggetto preposto: riceve e gestisce la comunicazione al pubblico delle informazioni disciplinate dal presente Regolamento.

3.6 Gestione del “blocking period”

3.6.1 Principi generali

La disciplina di seguito descritta si applica ai Soggetti obbligati e, in ottica prudenziale, alle Persone ad essi strettamente legate.

Il “blocking period” (altrimenti detto “periodo di chiusura”) identifica il lasso temporale di 30 giorni di calendario che precede l’annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno. In questo intervallo di tempo ai Soggetti obbligati ed alle Persone ad essi strettamente legate è fatto divieto, sulla base della nuova previsione adottata da MAR, di operare sugli strumenti elencati al paragrafo “3.1 Ambito Oggettivo” del presente Regolamento:

- nei 30 giorni⁹ che precedono l’annuncio¹⁰ del progetto di bilancio d’esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione Capogruppo e nei 30 giorni che precedono l’annuncio della relazione semestrale e dei dati trimestrali da parte del medesimo Consiglio;
- negli altri periodi eventualmente individuati dal Consiglio di Amministrazione Capogruppo, con provvedimenti di carattere speciale in relazione alla definizione di operazioni straordinarie o alla pendenza di altre evenienze di particolare rilievo.

La durata del periodo di chiusura viene comunicata ai Soggetti obbligati, volta per volta, a cura della funzione di Segreteria Affari Societari, anche in caso di variazioni e modifiche successive della stessa. I Soggetti obbligati comunicano poi la durata dei suddetti periodi di chiusura alle persone ad essi strettamente legate.

L’operatività durante il *blocking period* è comunque consentita nei seguenti casi peculiari:

(a) **esercizio di stock options/warrant**; alle seguenti condizioni:

- la data di scadenza delle stock options/warrant rientra nel periodo di chiusura; in questo caso, il Soggetto obbligato (e/o nel caso dei warrant le persone ad esso strettamente legate, per il tramite del soggetto obbligato) dovrà notificare per iscritto alla Società di appartenenza del Gruppo l’intenzione di esercitare tali strumenti almeno 4 mesi prima della data di scadenza;

(b) **piano per i dipendenti**; alle seguenti condizioni:

- le condizioni del piano specificano i tempi per l’attribuzione o la concessione e l’importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, ed il Soggetto obbligato non ha alcun potere di discrezionalità riguardo l’accettazione degli strumenti attribuiti o concessi;
- il piano di stock grant è attuato durante il blocking period, seguendo un metodo/periodicità e tempi di attribuzione prestabiliti. In questo caso, il perimetro dei Soggetti rientranti in questa casistica e l’importo degli strumenti è preventivamente identificato dal Gruppo;

(c) **piano di risparmio**; alle seguenti condizioni:

⁹ Consob, nei primi orientamenti sul tema, ha specificato come il giorno dell’annuncio non sia da considerarsi nei 30 gg. Il conteggio va quindi impostato in 30 gg + il giorno dell’annuncio.

¹⁰ L’annuncio del progetto di bilancio/relazione semestrale o trimestrale, nel Gruppo Banco BPM, coincide con l’approvazione degli stessi.

- il Soggetto obbligato ha aderito al piano di risparmio prima del blocking period e non può modificare le condizioni della propria partecipazione al piano né revocare tale partecipazione durante il periodo di chiusura;
 - le operazioni seguono la “pianificazione” del piano di risparmio ed il Soggetto obbligato non può più modificarle durante il periodo di chiusura;
- (d) **trasferimenti da un conto ad un altro del Soggetto obbligato e/o delle persone ad esso strettamente legate**, a condizione che tali trasferimenti non comportino variazioni del prezzo degli strumenti in oggetto;
- (e) **diritti di garanzia sulle azioni del Gruppo**, a condizione che la data finale dell’acquisizione sia compresa nel periodo di chiusura.

In tutti gli altri casi, in cui il Soggetto obbligato e/o le persone ad esso strettamente legate intendano operare in vendita nel periodo di chiusura, deve essere richiesta apposita autorizzazione alle strutture interne del Gruppo, al fine di attivare il “processo di deroga”, qualora ne ricorrano i presupposti. Tale processo si articola nelle seguenti fasi:

- 1) il Soggetto Obbligato deve comunicare in via preventiva e per iscritto al Responsabile della funzione di Segreteria Affari Societari di Capogruppo l’intenzione e la motivazione per la quale esso, o le Persone ad esso strettamente legate, desiderino procedere al compimento di tale operazione; in particolare la comunicazione deve essere trasmessa via posta elettronica all’indirizzo indicato in Allegato D, ove non fosse possibile, con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova della ricezione. Tale comunicazione dovrà descrivere l’operazione considerata, specificando i seguenti elementi: il tipo ed il numero degli strumenti finanziari che si intendono negoziare, i tempi previsti per il perfezionamento dell’operazione (in una o più volte) e la ragione o le ragioni per cui si intende procedere alla negoziazione.
- 2) La Funzione di Segreteria Affari Societari di Capogruppo provvede a comunicare tempestivamente tali intenzioni (con le relative motivazioni) alla Funzione di Conformità;
- 3) la Funzione di Conformità, effettuati gli opportuni approfondimenti ai sensi del presente Regolamento, comunica per iscritto al Soggetto obbligato, per il tramite della funzione di Segreteria Affari Societari di Capogruppo, entro 5 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al precedente punto 2) l’autorizzazione o il diniego ad operare, via posta elettronica o via telefax o qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova della ricezione.

Il Soggetto obbligato comunica l’esito del “processo di deroga” alle persone ad esso strettamente legate.

Il processo di deroga può essere attivato al verificarsi di condizioni cd. “eccezionali” ed in tutti quei casi nei quali tale operatività non potrebbe essere svolta in un momento differente dal *blocking period*.

Sono considerate situazioni eccezionali le situazioni urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto obbligato/persona ad esso strettamente legata e che esulano dal suo controllo; come ad esempio:

- un imprevisto e rilevante cambiamento della propria situazione finanziaria;
- un imprevisto e rilevante mutamento della situazione del mercato di riferimento degli strumenti finanziari oggetto dell'operazione;
- motivate esigenze familiari.

L'autorizzazione ad operare in vendita nel corso del *blocking period* è concessa in base a:

- la valutazione caso per caso della singola operazione: la verifica della presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata degli strumenti;
- in ragione delle caratteristiche della negoziazione¹¹ in linea con quanto richiesto dalla normativa (art. 9, Regolamento Delegato (UE) 2016/522).

Nell'esaminare la richiesta di vendita del Soggetto obbligato e/o della persona ad esso strettamente legata, la Funzione di Conformità valuta altresì se e in quale misura il Soggetto obbligato e/o della persona ad esso strettamente legata:

- al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- si trova in una situazione, creatasi prima dell'inizio del *blocking period*, che richiede il pagamento di un importo a terzi (compresi gli obblighi fiscali), e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

Tutta la documentazione raccolta è conservata, a cura della Funzione di Segreteria Affari Societari di Capogruppo. Tale archiviazione avviene senza ritardo annotando in un apposito registro la data, l'ora esatta di ricevimento ed il mezzo di comunicazione utilizzato.

La documentazione è accessibile oltre che alle Autorità di Vigilanza, alla Funzione di conformità alle norme, alla Funzione di revisione interna, ai Componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo di Banco BPM ed alla Società di Revisione.

3.6.2 Ruoli e Responsabilità

Soggetto obbligato: comunica alle strutture interne coinvolte le proprie intenzioni e quelle delle persone ad esso strettamente legate di operare durante un *blocking period* e collabora con le medesime al fine di gestire l'eventuale "processo di deroga".

¹¹ Nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni o, ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

La funzione di Segreteria Affari Societari:

- gestisce lo scambio di informazioni con il Soggetto obbligato nell'ambito del "processo di deroga";
- riceve la documentazione dal Soggetto obbligato nell'ambito del processo di deroga e trasmette la stessa alla Funzione di Conformità .
- comunica al Soggetto obbligato l'ottenimento dell'autorizzazione o meno.
- archivia tutta la documentazione ricevuta ed inviata

La Funzione di Conformità:

- analizza e valuta la documentazione ricevuta dalla funzione di Segreteria Affari Societari rispetto ad una richiesta di deroga al "bloking period";
- autorizza o meno l'esecuzione dell'operazione.

4 Allegati

Allegato A - Comunicazione degli obblighi dei soggetti rilevanti

Allegato B - Attestazione di accettazione del Regolamento Internal Dealing

Allegato C - Comunicazione degli obblighi delle persone strettamente legate

Allegato D - Modulo di segnalazione

Allegato E - Per censimento persone strettamente legate

Allegato F - Delega di comunicazione

Allegato G - Sanzioni